

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL
SETTORE DI FRANCESE
2017-2018**

I. PREAMBOLO

Art. 1 – Premessa

Il presente regolamento didattico disciplina le modalità di funzionamento del Settore di Francese della Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti regolamentari.

Tale regolamento è conforme al Regolamento didattico di Ateneo (d'ora in poi R.A.D.) e al regolamento didattico della Facoltà di Studi Umanistici.

Art. 2 – Compiti del Settore

Il settore di Francese si occupa del coordinamento e dell'organizzazione della propria attività didattica conformemente alle disposizioni regolamentari della Facoltà da cui dipende. Sempre in collaborazione con la facoltà, il settore di Francese fornisce le competenze e le abilità necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi previsti dai corsi di studio.

Art. 3 – Atti del settore

I componenti del settore di Francese si riuniscono periodicamente per discutere sulle attività didattiche da assicurare durante l'anno accademico.

Art. 4 – Articolazioni del settore

Il settore di Francese garantisce attività didattica per i corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale.

Oltre alle esercitazioni di lingua, erogate dai collaboratori ed esperti linguistici (d'ora in avanti CEL), le lezioni di linguistica sono impartite dai docenti titolari in conformità del calendario pubblicato sul sito della Facoltà.

II. REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 5 – Ammissione al primo anno

Per l'ammissione al primo anno di laurea triennale è necessario il superamento del test d'ingresso promosso dalla facoltà agli inizi del mese di settembre di ogni anno accademico.

Il livello d'ingresso richiesto al primo anno per il settore di lingua francese per il corso di Lingue e culture per la mediazione linguistica (d'ora in avanti LCM) è A2 del *Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue* (d'ora in avanti QCER).

Art. 6 – Ammissione agli anni successivi al primo

L'ammissione agli anni successivi al primo avviene con superamento della prova dell'esame scritto e orale.

Art. 7 – Ammissione alla magistrale

Per l'ammissione alla specialistica o magistrale si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento didattico di Facoltà.

Art. 8 - Organizzazione didattica

I programmi di ciascuna annualità e di ciascun corso, riguardanti il settore di lingua francese, sono pubblicati sulle pagine personali dei docenti titolari e sul blog del settore (<http://people.unica.it/infra/>).

Art. 9 – Organizzazione delle esercitazioni

L'organizzazione delle esercitazioni è decisa all'inizio di ogni anno accademico sulla base del numero degli studenti. Essa può subire variazioni in funzione delle risorse disponibili e delle esigenze che dovessero manifestarsi.

Art. 10 - Frequenza monitorata

Con decisione del coordinamento di lingue straniere, del 7 luglio 2015, della Facoltà di Studi Umanistici - ex Lingue - integrata nei Regolamenti di ciascun corso di laurea è introdotta la frequenza monitorata delle esercitazioni di lingua francese.

La frequenza è monitorata attraverso le firme che lo studente dovrà apporre su un foglio a fine di ogni esercitazione.

La frequenza monitorata - non obbligatoria - permette allo studente, che totalizza il 70% delle presenze, di ottenere delle agevolazioni in sede di valutazione finale.

Non essendo obbligatoria, non sono ammessi certificati di malattia e/o di lavoro comprovanti l'impossibilità dello studente a frequentare fino al 70% delle esercitazioni.

Art. 11 - Metodologie di valutazione

Le metodologie di valutazione applicate dal settore di francese sono di due tipi: valutazione in itinere; valutazione finale.

Art. 12 - Valutazione in itinere

La valutazione in itinere si compone di *Contrôles Continus* (d'ora in avanti CC) e di *Examens Blancs* (d'ora in avanti EB).

I CC servono a testare le competenze e le conoscenze acquisite dallo studente nel corso delle lezioni e del lavoro svolto in classe e individualmente. I CC hanno durata di circa un'ora e vertono essenzialmente sulla grammatica e le conoscenze lessicali. Lo studente è tenuto a sostenere entrambi i CC. Il buon esito di almeno uno dei due CC sommato al 70% delle presenze, dà diritto allo studente di usufruire di un esonero allo scritto per la parte delle conoscenze lessicali e grammaticali.

Se lo studente sostiene i due CC - con esito positivo - ma non raggiunge il 70% delle presenze non ha diritto ad alcun esonero.

Allo stesso modo, se lo studente raggiunge il 70% delle presenze ma non sostiene i due CC - con esito positivo - non ha diritto ad alcun esonero.

L'esonero è valido esclusivamente per un intero anno accademico corrispondente a quello in cui lo studente ha frequentato.

I CC sono due e si svolgono generalmente il primo a dicembre e il secondo fra il mese di marzo e aprile.

Gli EB sono una simulazione di fine corso dell'esame finale con durata di espletamento della prova parziale scritta (d'ora in avanti PPS) e ha luogo prima della chiusura delle attività didattiche. Il sostenimento dell'EB non dà accesso a nessuna agevolazione.

Art. 13 - Valutazione finale

La valutazione finale si compone di una PPS e di una prova orale.

La PPS e quella orale varia a seconda dell'annualità, del tipo di corso e dell'esigenze didattiche del settore.

Le tipologie di PPS e di prova orale sono illustrate dettagliatamente in ciascun programma.

La prova scritta è condizione necessaria per l'ammissione alla prova orale.

La durata di validità della PPS è pari a due sessioni d'esame. Lo studente che non rispetta la scadenza è tenuto a ripetere l'intera prova secondo il regime di programmazione vigente. Eventuali deroghe richieste dallo studente, sono valutate dai docenti titolari a seconda dei casi.

Gli studenti che decidono di sostenere l'esame di lingua francese come esame a scelta, saranno sottoposti allo stesso regime di impegno.

Possono sostenere esami gli studenti iscritti all'anno accademico, in regola con la posizione amministrativa e che abbiano rispettato le propedeuticità necessarie.

Art. 14 – Livelli linguistici di uscita

Per i livelli di competenza linguistica in uscita si fa riferimento al *QCER*.

La tabella seguente indica i livelli di entrata e uscita richiesti per ogni anno di corso.

Annualità	livello di entrata	livello di uscita
1 anno LT	A2	B1
2 anno LT	B1	B2
3 anno LT	B2	B2+/C1
1 anno LM	B2+/C1	C1

2 anno LM	C1	C2
-----------	----	----

Art. 15 – Certificazioni esterne

Lo studente che presenta una certificazione internazionale di conoscenza della lingua (DELTA, DALF), corrispondente al livello d'uscita richiesto per ciascun anno, può essere ammesso a sostenere il solo esame orale col docente titolare - con esonero dagli scritti.

La tabella seguente indica i casi di esonero per ciascuna annualità.

Annualità	Livello	Esonero	Parte obbligatoria da sostenere
1 anno LT	B1	prova scritta	prova orale
2 anno LT	B2	prova scritta	prova orale
3 anno LT	B2+/C1	prova scritta	prova orale
1 anno LM	C1	prova scritta	prova orale
2 anno LM	C2	prova scritta	prova orale

Sono ammessi all'esonero solo gli studenti che presentano una certificazione con un **punteggio pari o superiore a 75/100**.

Gli studenti in possesso di tali certificazioni sono tenuti a presentarle ai docenti titolari in **duplice copia originale** con l'indicazione del numero di matricola e del nome del corso a cui sono iscritti **entro e non oltre il 30 aprile** di ogni anno. Decorso tale termine, lo studente non ha diritto a usufruire della certificazione. La certificazione ha validità solo nell'anno di iscrizione al corso. Non sono ammesse certificazioni sostenute in un periodo successivo alla prima iscrizione al corso.

Lo studente in possesso della certificazione è libero di utilizzarla per essere esonerato dalla prova scritta, oppure può scegliere di sostenere la prova secondo le modalità previste. Una volta effettuata la scelta di non avvalersi della certificazione, anche in caso di esito negativo della prova, non potrà presentarla.

La conversione del punteggio della certificazione, in centesimi, in voto in trentesimi avviene per mezzo della seguente tabella di conversione.

Livello certificazione	Punteggio certificazione in /100	Conversione in /30
B1	75-80	24
	81-85	25
	86-90	26
	91-95	27
	96-100	28
B2	75-80	25
	81-85	26
	86-90	27
	91-95	28
	96-100	29

C1	75-80	26
	81-85	27
	86-90	28
	91-95	29
	96-100	30
C2	75-80	27
	81-85	28
	86-90	29
	91-95	30
	96-100	30 e lode

Il possesso della certificazione ha validità di due anni dalla data del conseguimento della stessa.

Art. 16 – Programmi e esami per studenti di altre facoltà

Il settore di Francese prevede, conformemente alle disposizioni di Ateneo, che studenti di altre facoltà dell'Università di Cagliari possano sostenere l'esame di lingua francese come esame a scelta nel rispetto delle norme previste da questo Regolamento.

Gli studenti di altre facoltà dell'ateneo, che decideranno di sostenere l'esame di lingua francese presso la nostra facoltà, godranno di un regime d'impegno specifico.

Tutte le informazioni riguardanti programmi ed esami per gli studenti di altre facoltà, saranno rese note sul sito del settore e sulle pagine personali dei docenti titolari.

Art. 17 – Calendario didattico

Il calendario didattico degli appelli del settore di lingua francese - e le modalità di pubblicazione e iscrizione - si attiene a quanto stabilito delibera del consiglio di Facoltà del 13/06/2013.

Art. 18 – Prova finale

Relativamente alle norme sulla prova finale, il settore si attiene a quanto stabilito dai Regolamenti dei singoli corsi di laurea.

La prova finale può essere chiesta a uno dei docenti titolari del settore.

L'argomento può essere proposto dallo studente solo se in linea con il percorso di studio e con gli insegnamenti del settore.

Per la tipologia della prova e del relativo punteggio da attribuire in sede di discussione, si rinvia ai Regolamenti dei singoli corsi di laurea.

III. REGOLAMENTI

Art. 19 – Emanazione regolamento

Il presente Regolamento è emanato in base a quanto previsto dal Regolamento di Facoltà e su proposta del settore di Francese.

Le variazioni e le integrazioni, comprese quelle necessarie per il coordinamento e la miglior intelligibilità del testo, sono apportate al Regolamento entro il mese di dicembre di ciascun

anno.

Il presente Regolamento deve tempestivamente essere reso pubblico anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

Art. 20 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osserva il Regolamento didattico di ciascun corso di laurea, il Regolamento di Facoltà e il Regolamento di Ateneo.

Cagliari, 14 luglio 2017